DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla fissazione dei contingenti che la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Francese e la Repubblica Italiana devono aprire per l'importazione di vini

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Viste le disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare l'articolo 43,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere dell'Assemblea Parlamentare Europea,

Considerando che le disposizioni del regolamento n° 24 del Consiglio della Comunità Economica Europea in data 4 aprile 1962, relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, costituiscono l'inizio di una politica comune degli Stati membri per la soluzione dei problemi vitivinicoli;

Considerando che l'adattamento mediante l'apertura di un contingente limitato, del regime delle importazioni di vino in vigore nella Repubblica Francese e nella Repubblica Italiana rappresenta un primo passo verso la realizzazione di un mercato unico nel quadro di una politica agricola comune;

Considerando l'importanza del fabbisogno di importazione di vino, nonchè il volume della produzione nella Repubblica federale di Germania;

Considerando l'opportunità di prevedere la fissazione mediante la presente decisione di contingenti anche per la Repubblica federale di Germania;

Considerando che il suddetto regolamento n° 24 ha previsto l'adozione di una regolamentazione comunitaria dei vini di qualità prodotti in regioni determinate;

Considerando che è opportuno istituire un regime provvisorio applicabile fino all'entrata in vigore della suddetta regolamentazione comunitaria e secondo il quale i vini conformi alle disposizioni nazionali in materia di qualità potranno essere ammesse al commercio purchè rispondano a certe condizioni;

Considerando la necessità di adeguare l'ampliamento degli scambi al ritmo di sviluppo dell'organizzazione comune del mercato;

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. A decorrere dal 1° gennaio 1962, la Repubblica federale di Germania apre annualmente agli Stati membri un contingente di quattrocentomila ettolitri di vini di base per spumanti, qualunque ne sia il modo di presentazione, ed un contingente di ottocentomila ettolitri di vini da pasto, qualunque ne sia, anche in questo caso, il modo di presentazione. Il contingente di vini da pasto comprende duecentodiecimila ettolitri al massimo di vini bianchi. Un quarto del contingente di vini da pasto è rappresentato da vini di qualità, prodotti in regioni determinate.

2. Tuttavia, tale ripartizione dei contingenti di vini da pasto non può ostacolare l'utilizzazione totale del contingente, qualunque sia la qualifica dei vini da pasto oggetto degli scambi, poichè le quantità non utilizzate in una delle categorie possono essere trasferite in un'altra, a condizione, tuttavia, che la parte del contingente attribuita ai vini bianchi possa eccedere i duecentodiecimila ettolitri.

Articolo 2

Ogni anno a decorrere dal 1° gennaio 1962 la Repubblica Francese e la Repubblica Italiana aprono ciascuna a tutti gli Stati membri un contingente di centocinquantamila ettolitri di vini di qualità, prodotti in regioni determinate, qualunque ne sia il modo di presentazione.

Articolo 3

Fino all'entrata in vigore della regolamentazione di cui all'articolo 4 del regolamento n° 24 del Consiglio della Comunità Economica Europea in data 4 aprile 1962, relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, sono ammessi all'importazione nell'ambito dei contingenti previsti dagli articoli 1 e 2 della presente decisione per l'importazione di vini di qualità prodotti in regioni determinate:

— i vini originari della Repubblica federale di Germania, prodotti in una delle zone della regione viticola tedesca con uve ivi raccolte indicate nell'Allegato I, a condizione che provengano esclusivamente da uno o più dei vitigni elencati nell'allegato stesso e che siano accompagnati da certifi-

cato di qualità rilasciato dall'autorità amministrativa competente;

— i vini originari della Repubblica Francese che, secondo la regolamentazione francese hanno diritto ad una denominazione di origine controllata o alla denominazione di «vini delimitati di qualità superiore» oppure «vini di Alsazia», purchè accompagnati da certificato di origine rilasciato dall'autorità amministrativa competente;

— i vini, ad esclusione dei vermuts, originari della Repubblica Italiana enumerati nell'elenco allegato all'accordo italo-francese, firmato a Roma il 29 maggio 1948, sulla tutela delle denominazioni di origine e la salvaguardia delle denominazioni di taluni prodotti, purchè questi vini siano accompagnati da certificato di origine rilasciato da uno degli Organismi nell'Allegato II;

— i vini originari del Granducato del Lussemburgo prodotti in una delle località viticole indicate nell'Allegato III con uve ivi raccolte, a condizione che provengano esclusivamente da uno o più dei vitigni elencati nell'allegato stesso e che siano contrassegnati dal «Marchio nazionale dei vini lussemburghesi».

Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 1962

Articolo 4

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e tenendo conto dello sviluppo dell'organizzazione comune del mercato decide ogni anno in merito all'ampliamento dei contingenti previsti agli articoli 1 e 2.

Articolo 5

La Commissione vigila a che gli Stati membri, a decorrere dal 1° gennaio 1962, prendano tutte le disposizioni atte a garantire nel loro territorio la protezione dei vini, oggetto dei contingenti previsti dagli articoli 1 e 2.

I vini indicati nell'articolo 3 e compresi nei contingenti di cui agli articoli 1 e 2 dovranno, in particolare, essere immessi al consumo in recipienti di capacità inferiore od uguale a tre litri, recanti sull'etichetta l'indicazione dell'importatore nonchè il nome e l'indirizzo dello stabilimento che ha proceduto all'imbottigliamento.

Articolo 6

La presente decisione è destinata alla Repubblica federale di Germania, alla Repubblica Francese ed alla Repubblica Italiana.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. COUVE DE MURVILLE

ALLEGATO I

Elenco delle zone della regione viticola tedesca e dei vitigni menzionati all'articolo 3

A. Zone viticole

1. Ahr
2. Baden
   a) Breisgau
   b) Kaiserstuhl
   c) Markgräflerland
   d) Ortenau
3. Bergstrasse
4. Bodensee
5. Franken
6. Lahn
7. Mittelrhein
8. Mosel - Saar - Ruwer
   (è pure autorizzata, ai fini di un'identificazione più precisa, l'aggiunta della denominazione: Mosel o Saar o Ruwer).
9. Nahe
10. Rheingau
11. Rheinhessen
12. Rheinpfalz
13. Siebengebirge
14. Württemberg

B. Vitigni

1. Riesling
2. Traminer
3. Gewürztraminer
4. Pinot gris
5. Pinot blanc
6. Pinot noir
7. Sylvaner
8. Müller-Thurgau
9. Chasselas
10. Muscat
11. Meunier
12. Limberger
13. Trollinger

ALLEGATO II

Elenco degli Organismi autorizzati a rilasciare i certificati di origine per i vini italiani menzionati nell'articolo 3

Piemonte

— Istituto Tecnico Agrario Specializzato per la Viticoltura e l'Enologia di Alba (Cuneo)
— Stazione Enologica Sperimentale di Asti
— Stazione Chimico-Agraria Sperimentale di Torino

Lombardia

— Laboratorio Provinciale di Igiene e Profilassi, Reparto Chimico di Sondrio
— Laboratorio Provinciale di Igiene e Profilassi, Reparto Chimico di Brescia

Liguria

— Ufficio Enologico di Genova

Venezia Tridentina

— Stazione Agraria Sperimentale di San Michele all'Adige (Trento)

Venezia Euganea

— Laboratoro Provinciale di Igiene e Profilassi, Reparto Chimico di Verona
— Laboratorio Chimico Compartimentale per le Dogane e Imposte indirette di Verona
— Stazione Sperimentale di Viticoltura e di Enologia di Conegliano (Treviso)

Emilia

— Laboratorio Governativo di Chimica Agraria presso l'Istituto Tecnico «A.Zanella» di Reggio Emilia
— Stazione Agraria Sperimentale di Modena

Marche

— Laboratorio dell'Istituto Tecnico Agrario di Ascoli Piceno

Toscana

— Istituto di Industrie Agrarie dell'Università di Firenze
— Laboratorio di Chimica Agraria annesso all'Istituto Tecnico «G. Galilei» di Firenze
— Laboratorio Chimico Agrario di Siena
— Laboratorio di Chimica Agraria dell'Università di Pisa
— Cantina Sperimentale di Arezzo

Umbria

— Laboratorio di Chimica Agraria dell'Università di Perugia

Lazio

— Stazione Chimico-Agraria Sperimentale di Roma

Abruzzo

— Stazione Chimico-Agraria Sperimentale di Roma

Campania

— Laboratorio di Chimica Agraria dell'Università di Napoli-Portici
— Istituto Tecnico Agrario Specializzato per la Viticoltura e l'Enologia di Avellino

Puglia e Lucania

— Cantina Sperimentale di Barletta (Bari)
— Stazione Agraria Sperimentale di Bari

Calabria

— Laboratorio di Chimica Agraria dell'Università di Napoli-Portici
— Istituto Tecnico Agrario Specializzato per la Viticoltura e l'Enologia di Avellino

Sicilia

— Laboratorio di Chimica Agraria annesso al vivaio di viti americane di Palermo
— Istituto Tecnico Agrario Specializzato per la Viticoltura e l'Enologia di Marsala (Trapani)
— Istituto Tecnico Agrario Specializzato per la Viticoltura e l'Enologia di Catania
— Centro Sperimentale per l'Industria Enologica di Marsala (Trapani)
— Laboratorio Chimico Compartimentale delle Dogane e Imposte Indirette di Palermo
— Ufficio Enologico di Riposto (Catania)
— Cantina Sperimentale di Noto (Siracusa)
— Cantina Sperimentale di Milazzo (Messina)

Sardegna

— Istituto Tecnico Agrario di Cagliari

ALLEGATO III

Elenco delle località viticole lussemburghesi e dei vitigni menzionati nell'articolo 3

A. Località viticole

1. Schengen
2. Remerschen
3. Wintrange (Wintringen)
4. Schwebsange (Schwebsingen)
5. Bech-Kleinmacher
6. Wellenstein
7. Remich
8. Stadtbredimus
9. Greiveldange (Greiveldingen)
10. Lenningen
11. Ehnen
12. Wormeldange (Wormeldingen)
13. Ahn
14. Machtum
15. Grevenmacher
16. Mertert
17. Wasserbillig

B. Vitigni

1. Riesling
2. Traminer
3. Pinot gris (Ruländer)
4. Pinot blanc
5. Auxerrois
6. Muscat Ottonel
7. Rivaner (Riesling Sylvaner)
8. Sylvaner